



CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	
Protocollo n. PROT-07-0002936	
Data: 05/07/07	
N. pagine: 5	
<input type="checkbox"/> ARRIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PARTENZA

Trento, 05 luglio 2007  
**CIRCOLARE N° 31/2007**  
AR/lb

*Agli Enti Soci*  
*- LL.SS. -*

OGGETTO: circolare di commento all'accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006 - 2009 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali.

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dal dott. Alessio Ravagni, dipendente dello scrivente Consorzio dei Comuni Trentini.

**Norme generali che interessano dirigenti dei comuni, della provincia, segretari comunali e comprensoriali.**

**Decorrenze.**

L'accordo che si commenta concerne gli adeguamenti economici relativi al biennio 2006 - 2007 e la modifica di alcune norme della parte giuridica del contratto 27 dicembre 2005 che, per quanto non innovato o modificato, rimane in vigore e continua a trovare applicazione.

**Ferie.**

**L'art. 3 dell'accordo prevede la possibilità di pagamento delle ferie maturate precedentemente al 31.12.2006** anche in assenza del presupposto previsto dal comma 7 dell'art 25 del ccpl 27.12.2005, quindi anche in assenza di sistemi di rilevamento della presenza. Dette ferie potranno essere liquidate solo su richiesta motivata del dipendente e previo provvedimento dell'Amministrazione.

**Formazione.**

**L'art. 5 modifica l'art. 29 del ccpl 27.12.2005 prevedendo la formazione come obbligo dell'Amministrazione anche nei confronti del Segretario comunale**, oltre che dei dirigenti, ed inoltre introduce il diritto del dipendente di partecipare a 20 ore annue di iniziative di formazione e



aggiornamento previa autorizzazione dell'ente di appartenenza. Le ore di formazione annue possono essere gestite sul triennio calcolato a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo (2008).

#### **Permessi non retribuiti.**

L'art. 6 introduce un nuovo articolo 30 bis che consente a dirigenti e segretari di fruire di 15 giorni annui di permesso non retribuito legati a motivi personali. Tali permessi sospendono il rapporto di lavoro e l'ente non deve versare né retribuzione né contribuzione, così come accade per i dipendenti delle categorie.

#### **Adeguamenti economici.**

L'art. 7 prevede gli adeguamenti economici per dirigenti e segretari rimandando alle tabelle allegare. Si segnala, in particolare, che dall' 01.01.2007 il limite massimo della retribuzione dei dirigenti comunali di seconda fascia è stato fissato per tutti in 35.772,00. Questo adeguamento non ha alcun effetto immediato, in quanto il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è rimasto invariato, fatto salvo l'adeguamento dovuto all'aumento delle singole retribuzioni di posizione attribuite ai dirigenti in servizio in applicazione del presente contratto.

#### **Norme che interessano i dirigenti della PAT.**

Dall'art. 8 all'art. 19 le norme integrano e/o modificano le norme dell'accordo 27.12.2005 che regolano il rapporto della dirigenza provinciale quindi non interessano i comuni e i comprensori.

#### **Norme che interessano i dirigenti dei comuni, i segretari comunali e comprensoriali**

#### **Ambito di applicazione.**

l'art. 20 determina il campo di applicazione delle norme contenute nel titolo III (artt. da 20 a 36) chiarendo che tali norme si riferiscono esclusivamente ai dirigenti e ai segretari comunali e comprensoriali.

Al comma 3 estende l'applicazione della disposizione normativa di cui al precedente art. 17 (risoluzione consensuale del rapporto) anche nei confronti dei dirigenti comunali; l'applicabilità di questo articolo è condizionata alla presenza di condizioni analoghe a quelle previste nello stesso articolo per i dirigenti provinciali.

In concreto l'art. 17 di questo accordo attua la previsione normativa già contenuta nell'art. 56 dell'accordo 27.12.2005 definendo con precisione le condizioni i requisiti e i limiti per la legittima attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale.

#### **Dirigenti dei comuni**

Il primo articolo del capo primo, del titolo III, **art. 21**, rimanda all'allegato 2 dell'accordo per la determinazione della retribuzione tabellare dei dirigenti dei comuni dall'1.1.2006 e dall'1.1.2007.



**L'art. 22:**

modifica alcuni commi dell'art. 89 dell'accordo 27.12.2005 prevedendo:

- 1) l'incremento delle indennità di posizione in godimento dei singoli dirigenti, del 2,3% dall'1.1.2006 e del 2,1% dall'1.1.2007; questo significa, con un esempio, che se un dirigente aveva in godimento una indennità di posizione di 10.000,00 € dal 01.01.2007 detta indennità dovrà essere aumentata del 4,4% e il dirigente si vedrà corrispondere 230,00 € di aumento annuo per il 2006 e 440,00 € di aumento annuo per il 2007, aumento, quest'ultimo, che ovviamente riassume e comprende anche l'aumento del 2006;
- 2) L'aumento del limite massimo della retribuzione di posizione, con l'adeguamento delle tabelle allegato 2) all'accordo in parola;
- 3) L'adeguamento a 6.800,00 € della retribuzione di risultato; tale adeguamento ha validità a partire dal 2007 e verrà quindi considerato nella distribuzione della retribuzione di risultato che avverrà nel 2008;

aggiunge infine il comma 8 che richiama, anche per i dirigenti comunali, la norma di salvaguardia prevista per i dirigenti della provincia dall'art. 76 commi 1,2,3 e 5. In sostanza queste norme prevedono che al dirigente trasferito ad altro incarico sia conservata la retribuzione di posizione in godimento per un periodo di 5 anni anche nel caso in cui la nuova assegnazione sia su una struttura di minor valore. Tale norma non si applica al dirigente assegnato ad altro incarico a seguito di valutazione negativa.

**L'art. 23** modifica l'art. 91 del ccpl 27.12.2005 prevedendo la possibilità dell'ente di corrispondere al dirigente incaricato della sostituzione di un altro dirigente una maggiorazione della retribuzione di risultato fino ad un massimo del 40%, rapportata al periodo di sostituzione e in ragione degli obiettivi raggiunti.

**Segretari comunali e comprensoriali**

**L'art. 28** rimanda all'allegato 4 dell'accordo per la determinazione della retribuzione tabellare dei dirigenti dei comuni dall'1.1.2006 e dall'1.1.2007.

**L'art. 29** riformula il comma 2, dell'art. 97 (norma di salvaguardia), del ccpl 27.12.2005 con mero intento chiarificatore senza intervenire sulla sostanza della norma.

**L'art. 30** sostituisce i commi 1 e 4 dell'art. 98 del ccpl 27.12.2005 introducendo sostanzialmente le seguenti modifiche:

1. un adeguamento dell'indennità di risultato che dal 2007 aumenta a:  
4.600,00 € per i segretari dei comuni di IV classe con più di 2 anni di servizio e di III classe con meno di 3000 abitanti;  
6.800,00 € per gli altri segretari;
2. la previsione della possibilità di riconoscere, al segretario comunale incaricato della sostituzione provvisoria di un dirigente, una maggiorazione dell'indennità di risultato sino a un massimo del 40% rapportato ai periodi di sostituzione e in ragione degli obiettivi raggiunti, entrambe queste modifiche hanno validità dall'1.1.2007 ed avranno quindi efficacia sull'indennità di risultato che sarà erogata nel 2008.



L'art. 30, al comma 2, introduce infine la possibilità per l'amministrazione di aumentare la retribuzione di risultato del segretario sino a un massimo del 40% in caso di attivazione di nuovi servizi o processi di organizzazione finalizzati alla razionalizzazione o all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze del segretario con conseguente incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale.

L'art. 31 sostituisce il comma 2, dell'art. 99, del ccpl 27.12.2005 che regola il trattamento economico del segretario impiegato su una unione di comuni, introducendo la possibilità di riconoscere un compenso pari al 40% dell'indennità di convenzione anche al segretario che oltre a svolgere attività di assistenza agli organi, rogito e verbalizzazione in uno dei comuni dell'unione svolga anche attività di direzione di strutture comunali su più enti. Anche questa previsione normativa ha decorrenza dal 01.01.2007.

L'art. 32 introduce l'art. 99bis nell'accordo 27.12.2005 regolando l'indennità di convenzione per il servizio di segreteria, si evita in questo modo il rimando all'accordo dell' 08.08.00, ultimo accordo che aveva regolato in maniera sistematica l'istituto. Non sono state apportate novità alla formulazione precedente. Anche in questo contratto è previsto il riassorbimento della quota dell'indennità consorziale mantenuta come assegno ad personam ai sensi del 2° comma dell'art. 63 del ccpl 19.05.98 eventualmente ancora in godimento. Tale assegno dovrà essere riassorbito nella misura di un terzo dei miglioramenti contrattuali previsti dal presente accordo.

Qui di seguito indichiamo gli importi da riassorbire (per le classi dove effettivamente ci sono i casi):

IV classe	€ 556,67
III classe	€ 663,33
III classe con più di 3000 ab	€ 738,92

L'art. 33 copre una lacuna normativa che si era venuta a creare dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei segretari comunali con riferimento alla corresponsione dei diritti di rogito e segreteria. In concreto ha solamente la funzione di legittimare la corresponsione dei diritti di rogito e segreteria ai segretari senza modificare in alcun modo il sistema precedente di quantificazione e corresponsione.

L'art. 34 regola in maniera chiara il trattamento economico dovuto al vicesegretario per la sostituzione del segretario, chiarendo che il differenziale retributivo va calcolato a giornata, per le sostituzioni superiori a 5 giorni, e come differenza della retribuzione fissa corrisposta al vicesegretario, compresa l'indennità di posizione eventualmente attribuita, e la retribuzione fissa corrisposta al segretario comunale sostituito.

L'art. 35 introduce una importante novità nella possibilità di gestione del rapporto con il segretario comunale: il tempo parziale. In caso di comprovata necessità del dipendente, amministrazione comunale e segretario possono accordarsi per la riduzione dell'impegno orario settimanale. Tale riduzione non può diminuire l'impegno orario settimanale sotto le 24/h e non può avere una durata superiore all'anno eventualmente rinnovabile. Chiaramente, in questi casi, l'intera retribuzione anche accessoria sarà proporzionata alla prestazione lavorativa.



**L'art. 36** introduce un'altra importante novità: l'istituto della mobilità per i segretari comunali e comprensoriali. In sostanza si aggiunge all'istituto della mobilità c.d. per compensazione, già prevista dal precedente accordo collettivo, la mobilità per passaggio diretto su sede vacante. L'amministrazione ha quindi oggi la possibilità di coprire il posto del segretario comunale tramite concorso ovvero tramite passaggio diretto di un segretario già in ruolo su altra sede, nel rispetto della classe giuridica di appartenenza. La mobilità dovrà avvenire previo consenso dell'amministrazione cedente oltre che, ovviamente, del segretario e dell'amministrazione cessionaria. L'accordo raggiunto tra le parti dovrà essere inviato al Consorzio Comuni Trentini che lo sottoporrà per l'intesa, prevista contrattualmente, alla provincia. Il passaggio del segretario avviene alla data concordata tra le parti interessate e comunque nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso. Il segretario comunale trasferitosi per mobilità non potrà trasferirsi nuovamente per mobilità se non dopo che siano trascorsi tre anni.

**L'art. 37**, in attuazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 806 del codice di procedura civile, introduce l'arbitrato rituale per le controversie relative all'interruzione del rapporto di lavoro dei segretari.

Ricordo infine che il testo dell'accordo è pubblicato, in formato PDF, sul sito del Consorzio Comuni Trentini, nella sezione contratti dell'area dedicata al personale: [www.comunitrentini.it/index.php/plain/personale/contratti/area\\_dirigenza](http://www.comunitrentini.it/index.php/plain/personale/contratti/area_dirigenza)

dott. Alessio Ravagni

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti,

Il Direttore  
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente  
dott. Renzo Anderle